

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA**

Il G.O. Dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis/2013 promossa da

**TIZIO e SOCIETA'**

*ATTORI*

**Contro**

**MOTORE DI RICERCA ITALY e MOTORE DI RICERCA INC. (nome di fantasia)**

*CONVENUTI*

Avente ad oggetto: risarcimento danni

**Conclusioni delle parti:**

Parte attrice all'udienza del 24.10.2017 chiede e conclude come da foglio di precisazione;

Parti convenute all'udienza del 24.10.2017 chiede e conclude come da foglio di precisazione;

lette le conclusioni delle parti;  
esaminati gli atti e i documenti di causa;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Tizio e società citavano in giudizio MOTORE DI RICERCA, per ivi sentire accertare che il c.d. dossier Tizio ed il blog relativo delle pagine web del sito omissis con contenuti diretti e indiretti agli attori costituiscono diffamazione, nonché per l'effetto accertare dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e condannarli al risarcimento dei danni subiti, per la omessa rimozione dal motore di ricerca di detti contenuti, nella misura non inferiore ad € 1.000,00 giornaliera o nella diversa somma; in alternativa accertare e dichiarare che i convenuti hanno violato le disposizioni del D.Lgs n. 70/2003 e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad € 500.000,00 o in una diversa somma; in ogni caso ordinare a MOTORE DI RICERCA di eliminare e/o rimuovere dal proprio motore di ricerca tutti i riferimenti agli attori.

Si costituivano in giudizio i convenuti i quali eccepivano la carenza di legittimazione passiva di MOTORE DI RICERCA ITALY e nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto.

Si costituiva in giudizio MOTORE DI RICERCA INC. la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva di Società e chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, n. 1658 del 5 ottobre 2018*

Si costituiva, altresì, MOTORE DI RICERCA ITALY la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.

### **Sulla legittimazione passiva di MOTORE DI RICERCA ITALY.**

La eccezione è infondata posto che MOTORE DI RICERCA INC. nel 2010 ha designato MOTORE DI RICERCA SRL quale rappresentante in Italia anche in relazione all'applicazione del codice privacy ed alla normativa sulla tutela dei dati personali, dovendo pertanto ritenerla rappresentante in Italia di MOTORE DI RICERCA INC.

Viepiù che MOTORE DI RICERCA ITALY aveva ricevuto dagli attori diffida a rimuovere i contenuti contestati pubblicati sul sito.

### **NEL MERITO**

Anzitutto, è priva di fondamento la eccezione di carenza di legittimazione attiva della Società, atteso che i contenuti del blog fanno riferimento anche ad essa.

Dalla documentazione prodotta si rileva la pronuncia penale di condanna emessa dal Tribunale di Parma nei confronti del webmaster/blogger omissis. Ed anche la Corte d'Appello di Bologna, investita del gravame, benché abbia dichiarato la prescrizione, ha precisato che *“la condotta materialmente posta in essere integra tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, della fattispecie criminosa punita dall'art. 595 c.p. a danno di TIZIO e della SOCIETÀ. Né può assumere significato di esimente il dissequestro del sito, disposto solo per usi del tutto leciti”*.

La domanda finalizzata a deindicizzare le pagine web del sito omissis riferite al dossier trova, pertanto, accoglimento.

### **SUI DANNI**

Come ammesso dalla stessa parte attrice il webmaster, ottenuto il dissequestro, non ha più pubblicato il dossier ed il blog, per quanto sia emerso che nel corso del processo alcuni contenuti diffamatori ancora venivano rinvenuti sul motore ricerca.

Ne discende, pertanto, la responsabilità solidale dei convenuti per non avere intrapreso alcuna azione atta ad evitare il comportamento diffamatorio posto in essere da omissis e non aver tutelato il trattamento dei dati personali, come peraltro prescritto dalla Corte di Giustizia con la sentenza n. 131/2014.

Inoltre, non può essere esclusa la responsabilità dei convenuti che, essendo a conoscenza, su esplicita e chiara diffida degli attori, dell'autore di tali commenti denigratori, non hanno ottemperato al dovere di controllo, né si trovavano nella impossibilità di eliminare detti contenuti, pregiudicando, così, i diritti inviolabili della persona sanciti dall'art. 2 Cost., che indiscutibilmente prevalgono rispetto all'interesse economico del gestore.

Orbene, sulla quantificazione dei danni, tenuto conto delle risultanze dei procedimenti penali, di uno specifico supporto probatorio delle richieste avanzate dagli attori, delle Tabelle pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nonché di un intervento riparatorio disposto dalla pronuncia penale, pare equo determinarla nella misura di € 5.000,00 per ciascuno attore, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, n. 1658 del 5 ottobre 2018*

**Con riferimento alla richiesta di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del tempo trascorso, della circostanza che il blogger non avesse più ripubblicato il blog, del predetto risarcimento, sussistono giusti motivi di opportunità per non accoglierla.**

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. omissis/2013 R.G.:

- accoglie la domanda attorea e per l'effetto ordina a MOTORE DI RICERCA Italy e MOTORE DI RICERCA Inc., in solido, di cancellare dal proprio motore di ricerca tutti i collegamenti ipertestuali alle pagine web del sito omissis riferibili agli attori e le tracce digitali;
- condanna MOTORE DI RICERCA Italy e MOTORE DI RICERCA Inc., in solido, a corrispondere agli attori la somma di € 5.000,00 per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condanna i convenuti, in solido, a corrispondere agli attori le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 4.835,00, oltre accessori.

Modena, 4 settembre 2018

Il Giudice  
Dott. Luca Primiceri

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*